

Publicato il 11/06/2020

N. 00215/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 00327/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**sezione staccata di Latina (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 327 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Antonio De Simone, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Di Ciollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Fondi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fernando Ciavardini in Latina, corso Repubblica 283;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna n. 27;

*per l'annullamento*

*previa sospensiva,*

del provvedimento prot. n. 11363 del 22 febbraio comunicata con racc. ar ricevuta il 2.3.2019, con la quale il Comune di Fondi ha rigettato la richiesta di legittimazione e conseguente affrancazione dal gravame di uso civico prot. n. 48831 del 9.8.2018.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fondi e della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2020 il dott. Roberto Maria Bucchi e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020;

Visto, il ricorso notificato a mezzo servizio postale il 29 aprile 2019 e depositato il successivo 20 maggio con cui il sig. Antonio De Simone, premesso di avere presentato in data 27 luglio 2018 istanza per la legittimazione del possesso e la conseguente affrancazione del gravame di uso civico dei terreni siti in agro del comune di Fondi, in Catasto al foglio di mappa n 86, p.lla n 930 e p.lla n 578 ex part. 95, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Comune di Fondi ha respinto l'istanza per la legittimazione del possesso e la conseguente affrancazione del gravame di uso civico dei terreni siti in agro del comune di Fondi, in Catasto al foglio di mappa n 86, p.lla n 930 e p.lla n 578 ex part. 95, con la motivazione che il ricorrente "non risulta essere in possesso dei requisiti necessari".

Considerato, che il ricorrente afferma di avere corredato l'istanza con un contratto di affitto del 4.8.2000, registrato in data 21.2.2001 al n. 774, che ancorché non opponibile al Comune di Fondi, dimostrerebbe la certezza della data in ordine alla piena disponibilità del terreno da parte dello stesso;

Visti, gli atti depositati in data 27 e 30 maggio 2019 con cui si sono costituiti in giudizio rispettivamente il Comune di Fondi e la Regione Lazio, il primo

eccependo anche con successive memorie l'inammissibilità del ricorso;

Visti, i motivi aggiunti notificati a mezzo pec l'11 novembre 2019 con cui il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 9 settembre 2019 con il quale il dirigente UTC, ha rigettato la richiesta di accordo bonario formulata dal sig. De Simone in attesa della definizione del presente ricorso e, nel richiamare la sentenza n 76/2014 del Commissariato Regionale per la Liquidazione degli Usi Civici di Roma, comunicava "che l'ente non può esimersi da quanto disposto nella sentenza n 76/2016 e pertanto procederà alla reintegra del terreno demaniale";

Ritenuto, che il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e come tali devono essere respinti per le ragioni che seguono:

i) il motivo di ricorso con cui si sostiene l'incompetenza del Comune a pronunciarsi sulla istanza in argomento deve essere respinto perché l'art. 4 della L.R. 27/1/2005 n. 6, che ha sostituito l'art. 4 della L.R. 3.1.1986, n. 1 stabilisce che "Sono attribuiti ai comuni le cui collettività sono titolari dei diritti di uso civico le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la liquidazione dei diritti stessi gravanti su terreni privati", che "Per la liquidazione dei diritti di uso civico sui terreni di cui al comma 1, l'accertamento dei valori è effettuato nel rispetto dei criteri stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7 della L. n. 1766/1927" e che "Ai fini della determinazione del valore, i comuni si avvalgono del proprio ufficio tecnico o possono nominare tecnici iscritti all'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici";

ii) la motivazione sulla quale si fonda il provvedimento impugnato resiste alle ulteriori censure posto che:

- il ricorrente con nota del 31.7.2018 ha proposto al Comune di Fondi istanza di legittimazione conseguente affrancazione terreni di uso civico ai sensi dell'art. 9 della L. n. 1766 del 16.6.1927;

- il ricorrente sostiene di essere legittimato alla proposizione dell'istanza in quanto detentore dei terreni in argomento in virtù di contratto di affitto del 04.8.2000, registrato in data 21-02-2001 al n 774, che ancorché non

opponibile al Comune di Fondi, dimostrerebbe la certezza della data in ordine alla piena disponibilità del terreno da parte dello stesso; tale contratto di affitto prevedeva la durata di tre anni, per cui in assenza di rinnovo o di risoluzione, con la persistenza del possesso del terreno dal parte del De Simone, dal 2004 in poi si sarebbe verificata una interversione del possesso a favore del De Simone;

- in realtà il ricorrente è privo di legittimazione in quanto, come dedotto dal Comune resistente, il terreno del quale egli chiede la legittimazione risulta (arbitrariamente) occupato dai sigg.ri Carbone Maria Clara, Carbone Rolando, Carbone Rosalba e Carbone Leone, come accertato con sentenza del Commissariato agli usi Civici n. 76/2014, passata in giudicato; tale situazione di fatto non può essere smentita da un contratto di locazione - tra l'altro nullo in quanto avente ad oggetto un bene demaniale - sottoscritto nel 2000 e registrato nel 2001, del quale non è stata fornita alcuna prova di un'eventuale proroga;

- Il Commissariato agli usi Civici per Lazio, Umbria e Toscana, con sentenza n. 2 del 14/01/20 (depositata in atti), ha dichiarato inammissibile l'opposizione di terzo proposta da De Simone Antonio avverso la predetta sentenza n. 76/2014, con la quale era stata accertata la natura di demanio civico collettivo del terreno occupato dai sigg.ri Carbone Maria Clara, Rosalba, Ronaldo e Leone e per il quale l'attuale ricorrente aveva avanzato domanda di legittimazione; nella sentenza è affermato anche che "la materia degli usi civici sia ormai completamente regolata dalla L. 168/2017, il cui articolo 3, comma 3, afferma che il regime giuridico dei domini collettivi è quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo pastorale" e che "non sono più consentite le procedure liquidatorie di cui alla precedente L. 1766/1927 ivi compresa la legittimazione".

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti posto che il ricorrente non ha dato prova di essere in possesso del

requisito, prescritto dall'art. 9 L. 1766 del 1927, della occupazione decennale delle terre oggetto delle istanze rigettata con i provvedimenti impugnati;  
Ritenuto, che le spese devono seguire la soccombenza ed essere liquidate a favore del Comune di Fondi e compensate con la Regione Lazio per assenza di attività difensiva;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti R.G. 327/19 li rigetta.

Condanna il ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 4.000 (quattromila), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva a favore del Comune di Fondi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina, nelle camere di consiglio del 13 e 27 maggio 2020, tenutesi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 84, comma 6, del D.L. n. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Maria Bucchi**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonio Vinciguerra**

IL SEGRETARIO